



COMUNE DI ROGNO Provincia di Bergamo

CAP 24060-PIAZZA DRUSO,5 TEL. 035/967013 FAX 035/967243 – E.mail info@comune.rogno.bg.it Cod. fisc. 00542510169 P. IVA 00500290168

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELL' INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEI
SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE E CONTRIBUTI
ASSISTENZIALI.**

- approvato con delibera del C.C. n. 4 del 02/05/2012
- pubblicato albo pretorio dal 10/05/2012 al 25/05/2012
- ripubblicato albo pretorio dal 28/05/2012 al 11/06/2012

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.

Art. 1 – Prestazioni sociali agevolate e assegnazione contributi individuali.

- 1- il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e la concessione di contributi individuali ai fini assistenziali, a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.
- 2- Il Comune adotta di norma l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)-introdotta dai Decreti legislativi n. 109/1998 e 130/2000 come modificati dall'art. 1 comma 344 della legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (di seguito decreti legislativi ISEE) e dalla legge 4/11/2010 n. 183 nonché le norme integrate di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 (di seguito DPCM ISEE) – Quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della legge 8 novembre 2000 n. 328.
- 3- E' fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con tariffazione all'utenza. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le norme per la valutazione della situazione economica dei cittadini ai fini della determinazione del livello della loro partecipazione al costo dei seguenti servizi:

- interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare;
- contributi economici ordinari e straordinari;
- interventi per il diritto allo studio;
- eventuali altri nuovi servizi derivanti dall'applicazione della Legge di riforma sull'assistenza (L. 328/2000)

Art. 3 – Procedure applicative

- 1- Le procedure applicative del presente regolamento devono essere osservate dagli uffici che erogano le prestazioni.
- 2- L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente ufficio.
- 3- La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è presentata completa di documentazione.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente la prestazione agevolata o il contributo individuale, deve presentare domanda su appositi moduli forniti dal Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi della Legge 04/01/1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, compilando il modulo approvato con D.P.C.M. 18.5.2001 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

L'auto dichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 135/99.

Art. 5 -Assistenza alla compilazione

Il Comune fornisce attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta auto compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire soluzioni organizzative , compresa la formalizzazione di eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF) , per garantire l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni ISEE .

Art. 6 -Validità della certificazione

La dichiarazione sostitutiva unica ISEE ha validità annuale a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione .

Al richiedente è fatto obbligo comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell'agevolazione.

Art. 7 - Definizione di ulteriori elementi rispetto all'ISEE per la selezione dei beneficiari della prestazioni agevolate ed assegnazione contributi assistenziali.

1- I sensi dell'art. 3 comma 1 dei Decreti legislativi ISEE quali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari sono stabiliti i seguenti correttivi al valore dell'indicatore ISEE:

- a- Il coniuge con diversa residenza anagrafica non si considera facente parte del nucleo ai fini ISEE e per la compartecipazione al costo dei servizi o per l'assegnazione di contributi, solo se legalmente separato o negli altri casi previsti dalla normativa.
- b- In caso di separazione legale o divorzio viene sommato al reddito del nucleo il valore dell'assegno di mantenimento erogato per i figli .
- c- In casi di affidamento congiunto dei figli, separazione di fatto o di riconoscimento di paternità senza convivenza del nucleo anagrafico di riferimento, verranno compresi entrambi i genitori. Pertanto la situazione economica sarà determinata conseguentemente.
- d- Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori
- e- Assegno di maternità
- f- Contributo Regionale fondo affitti

2- Il calcolo del correttivo, per i valori sopra indicati dalle lettere b-d-e-f-, avviene mediante il rapporto tra l'importo annuale ed il parametro familiare. Il valore risultante viene poi aggiunto al valore ISEE.

3- Nel caso previsto dalla lettera c) saranno richieste le attestazioni ISEE di entrambi i genitori. Il correttivo si calcola in tali casi effettuando la media aritmetica dei due valori ISEE. Si utilizza poi il valore risultante da tale operazione.

Art. 8 - Definizione soglia ISEE

La Giunta Comunale determinerà con proprio atto le soglie d'accesso e le quote di compartecipazione alla spesa. mentre per la concessione di contributi individuali assistenziale la Giunta Comunale valuterà domanda per domanda.

Art. 9 – Controlli

Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare derivante e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi al beneficio delle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze. Il Comune potrà a tal fine stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

Vengono inoltre attivati controlli di congruità sulle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE rese qualora risultino:

- a- Apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità minime di sostentamento di un nucleo familiare, riferite ai valori indicati nella tabella allegato (A) al presente regolamento.
- b- Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
- c- I controlli devono essere effettuati in via preventiva rispetto alle prestazioni richieste, in via eccezionale, il responsabile può autorizzare l'effettuazione del controllo in via successiva.

Per le funzioni di controllo di controllo il Responsabile del Settore competente, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Responsabile di Settore adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 10 – Applicazioni

Il presente regolamento verrà applicato alle prestazioni sociali di cui all'art. 2 delle quali la Giunta determinerà le soglie d'accesso e le quote di partecipazione alla spesa.

Art. 11 - Disapplicazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare e/o sostituire:

- a) le disposizioni previste dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni;
- b) ogni altra norma regolamentare o atto comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.



COMUNE DI ROGNO Provincia di Bergamo

CAP 24060-PIAZZA DRUSO,5 TEL. 035/967013 FAX 035/967243 – E.mail info@comune.rogno.bg.it Cod. fisc. 00542510169 P. IVA 00500290168

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI.

ALLEGATO A Livelli di congruità.

1- Qualora dal D.U.S. ISEE del richiedente le prestazioni rientri in uno dei casi indicati nei punti a),b),c), e d) di cui sotto, l'ufficio considera la domanda non congrua e la respinge, dandone comunicazione all'interessato, salvo che in sede di istruttoria non siano dimostrate dagli interessati o altrimenti acquisite in via successiva d'ufficio altre fonti lecite e sufficienti di reddito:

- a) valore I.S.E. pari a zero;
- b) valore I.S.E. inferiore al canone annuo di locazione;
- c) valore I.S.E. inferiore ai seguenti valori in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente:

Nucleo Familiare.	1 persone	2 persone	3 persone	4 persone	5 persone	6 persone	7 persone	8 persone e oltre
Euro anno	3.000	4.500	5.500	6.500	7.500	8.500	9.000	10.000

- 2- I valori di cui alla tabella sono rivalutati con delibera di Giunta.
- 3- Qualora D.S.U. ISEE del richiedente le prestazioni rientri in uno dei casi sopra indicati, il dichiarante in sede di controllo deve giustificare l'incongruità di quanto dichiarato presentando elementi leciti, concreti, specifici e dettagliati a comprova della disponibilità economica necessaria alle normali esigenze di sostentamento del nucleo.
- 4- Sono fatti salvi gli interventi socio assistenziali qualora:
 - a- l'Assistente Sociale attesti una situazione di oggettiva e motivata indigenza o necessità di tutela del nucleo per fattispecie di carattere straordinario;
 - b- si evidenzino rilevanti variazioni della situazione economica dei richiedenti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, fermo restando l'unicità della dichiarazione sostitutiva unica medesima ai sensi dell'art. 3 comma 1 dei decreti ISEE.
- 5- La Giunta Comunale con proprio atto definisce, anche in riguardo alla tipologia dei servizi, il livello di compartecipazione alla spesa.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente regolamento viene pubblicata all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal giorno 10/05/2012 al giorno 25/05/2012.

Rogno 10/05/2012

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spadacini Tiziana

Si attesta che copia del presente regolamento viene ripubblicata all'albo Pretorio comunale per la secondo pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 28/05/2012 al 11/06/2012.

Rogno 28/05/2012

Il Messo Comunale
F.to Moradini Gianantonio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spadacini Tiziana